

REGOLAMENTO

PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI AGRICOLO-
ALIMENTARI SIA FRESCHI CHE TRASFORMATI, PRODOTTI
FLORICOLI, DELLE PIANTE E DELLE SEMENTI.

REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI
AGRICOLO-ALIMENTARI SIA FRESCHI CHE TRASFORMATI,
PRODOTTI FLORICOLI, DELLE PIANTE E DELLE SEMENTI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

TITOLO II – GESTIONE DEL MERCATO

Art. 3 – Gestione del mercato

Art. 4 – Commissione di mercato

Art. 5 – Funzionamento e compiti della commissione di mercato

Art. 6 - Direttore del mercato

Art. 7 - Compiti del Direttore di mercato

Art. 8 - Personale addetto al Mercato

TITOLO III – SERVIZI DI MERCATO

Art. 9 - Rilevazioni statistiche e prezzi

Art. 10 - Servizi

Art. 11 - Vigilanza igienico-sanitaria

Art. 12 - Strumenti di pesatura e verifica peso

Art. 13 – Servizio di facchinaggio

TITOLO IV – CORRISPETTIVI ED ORARI

Art. 14 – Corrispettivi e tariffe

Art. 15 – Orario e calendario

TITOLO V – REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' AL MERCATO

Art. 16 - Venditori e acquirenti

Art. 17 - Responsabilità

TITOLO VI – LE CONCESSIONI

Art. 18 – Concessioni e autorizzazioni

Art. 19 - Termine delle concessioni e delle autorizzazioni

Art. 20 - Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni

Art. 21 - Assegnazione dei posteggi

Art. 22 – Carattere delle concessioni e/o autorizzazioni

TITOLO VII – PUNTO DI VENDITA

Art. 23 – Gestione del punto di vendita

Art. 24 – Riconsegna dei posteggi

Art. 25 – Minimi di attività

Art. 26 – Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

Art. 27 – Requisiti sanitari del personale addetto al mercato

Art. 28 – Operazioni di vendita

Art. 29 – Vendita dei prodotti

Art. 30 – Merce in vendita

Art. 31 – Vendite all'asta

Art. 32 – Vendite per conto

Art. 33 – Derrate affidate alla direzione del mercato

Art. 34 – Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite

Art. 35 – Circolazione dei veicoli

Art. 36 – Ordine interno

TITOLO VIII – SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 37 – Provvedimenti disciplinari e amministrativi

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 38 – Concessioni dei posteggi e dei servizi

Art. 39 – Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma dell'art.7 della Legge Regionale Emilia-Romagna 19 gennaio 1998 n.1, disciplina il funzionamento e l'organizzazione del "Mercato agricolo alimentare all'ingrosso", comprese le condizioni di ammissibilità degli operatori, le modalità di rilascio delle concessioni e la gestione di tutti i servizi ivi previsti.

Art. 2

Definizioni

1. Il Mercato Agricolo Alimentare all'Ingrosso è costituito dai locali, dalle aree e dalle attrezzature messi a disposizione degli operatori economici nonché dai servizi necessari per il funzionamento del Mercato stesso, siti nel Comune di Forlì, viale Vittorio Veneto, ai sensi dell'art.1 della L.R. 19.1.1998 n.1.
2. Per commercializzazione all'interno del Mercato Agricolo Alimentare all'Ingrosso, si intende quella effettuata dai soggetti di cui all'art.10 della L.R. 19.1.1998, n.1.
3. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
 - per "Ente istitutore", il Comune di Forlì, operante attraverso il proprio Consiglio Comunale;
 - per "Ente gestore", il medesimo Comune di Forlì, operante attraverso la propria Giunta Municipale;

- per “Amministrazione Comunale”, il Comune di Forlì, operante attraverso il proprio organo competente;
- per “Regolamento”, il presente Regolamento.

TITOLO II

GESTIONE DEL MERCATO

Art. 3

Gestione del Mercato

1. La gestione del Mercato agricolo alimentare all'ingrosso è direttamente affidata al Comune di Forlì, in veste di Ente gestore, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. a), della Legge 8.6.1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Resta comunque salva la possibilità di demandare la gestione del Mercato, anche in relazione a singoli servizi ivi attivati, a soggetto diverso dall'Ente gestore, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge 8.6.1990, n.142 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 12 della Legge 23.12.1992, n. 498 e successive modifiche ed integrazioni, con prelazione a cooperative costituite tra gli esercenti dei servizi medesimi.

Art. 4

Commissione di Mercato

1. Presso il Mercato è istituita una commissione presieduta dal Sindaco del Comune sede di mercato o da un suo delegato.
2. La commissione, nominata dall'Ente istitutore, è composta dai seguenti membri:

- a) due rappresentanti nominati dall'Ente istitutore, di cui uno designato dalle minoranze;
 - b) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - c) tre rappresentanti del movimento cooperativo;
 - d) tre rappresentanti delle associazioni di categoria della produzione;
 - e) due rappresentanti dei concessionari del mercato, eletti dagli stessi;
 - f) due rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria del commercio;
 - g) un rappresentante dell'industria di trasformazione;
 - h) un rappresentante dei facchini di mercato;
 - i) un rappresentante dei lavoratori dipendenti di mercato, eletto dagli stessi;
 - j) un rappresentante del servizio igiene dell'Azienda U.S.L. territoriale.
3. La commissione ha facoltà di eleggere un comitato tecnico presieduto dal Presidente della commissione stessa o da un suo delegato.
 4. La commissione determinerà le competenze e norme relative alla durata in carica nonché quelle necessarie al funzionamento del comitato tecnico.
 5. La commissione dura in carica cinque anni, i suoi membri possono essere confermati e le spese di funzionamento sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
 6. Ai lavori della commissione e del comitato tecnico possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.

7. Un dipendente, designato dall'Amministrazione Comunale, funge da segretario della commissione e del comitato tecnico; egli redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere letto, approvato dai rispettivi organismi e firmato dal presidente.
8. Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione, dal comitato tecnico e da eventuali sottocommissioni che per particolari compiti potranno costituirsi, è trasmessa a cura del segretario al direttore di mercato.
9. Alle sedute della commissione e del comitato tecnico partecipa, senza diritto di voto il direttore del mercato.

Art. 5

Funzionamento e compiti della commissione di mercato

1. La commissione di mercato, di cui al precedente art. 4, è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno cinque suoi componenti o dall'Ente gestore.
2. Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della commissione almeno tre giorni prima della data di convocazione, salve eventuali convocazioni d'urgenza da inviare con preavviso di ventiquattro ore.
3. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti della commissione stessa.

4. I membri della commissione e del comitato tecnico che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti.
5. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
6. La commissione di mercato esprime preventivamente parere vincolante circa :
 - la sospensione di ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi nonché la revoca della concessione secondo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 37 del presente Regolamento;esprime preventivamente il proprio parere non vincolante sui seguenti argomenti :
 - bilancio preventivo proposto dall'Ente gestore;
 - orari e calendari delle operazioni di mercato;
 - criteri per le assegnazioni dei punti di vendita;
 - corrispettivi di concessione dei punti vendita;
 - tariffe dei servizi di mercato;
 - modifiche da apportare al Regolamento di mercato, per il più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si debbono svolgere;
 - istituzione di nuovi servizi di mercato;
 - ricorsi per il mancato rilascio della tessera di accesso al mercato;formula proposte :

- sulle modifiche e sui miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato, ai fini di assicurare la massima efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario.
7. La commissione esercita inoltre ogni altra attribuzione prevista dal presente Regolamento e deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 6

Direttore del mercato

1. Al mercato è preposto un direttore che sovrintende al regolare funzionamento di tutti i servizi, in adempimento delle deliberazioni dell'Amministrazione Comunale ed in ottemperanza alle disposizioni di legge e di Regolamento.
2. La nomina, lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore sono regolati dall'Ente gestore.
3. Con le modalità previste dal presente articolo, può essere nominato un vicedirettore di mercato.

Art. 7

Compiti del direttore di mercato

1. Il direttore di mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente gestore.
2. Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro.
3. Al direttore di mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- a) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti;
- b) accertare che le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal Regolamento;
- c) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- d) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- e) intervenire per dirimere le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- f) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- g) proporre all'Ente gestore, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
- h) in casi particolari ed urgenti, adottare provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'Ente gestore e alla commissione di mercato;
- i) curare la vendita dei prodotti affidati alla direzione di mercato;
- j) adottare i provvedimenti di cui all'art. 37 del presente Regolamento;
- k) emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- l) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura;

- m) vigilare perché l'attività nell'ambito del mercato si svolga secondo le norme di legge e regolamento;
 - n) agevolare l'afflusso delle derrate, la loro conservazione e commercializzazione;
 - o) controllare il regolare svolgimento dei servizi dati in concessione;
 - p) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni normative di livello nazionale, regionale e locale, nonché dal presente Regolamento.
4. Il direttore ha la facoltà di fare allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di rispettare le norme di legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

Art. 8

Personale addetto al mercato

1. Il direttore del mercato si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni e competenze, del personale assegnatogli dall'Ente gestore in relazione alle effettive necessità del mercato stesso.
2. Il Servizio di Vigilanza, ai fini del regolare svolgimento delle attività mercantili, è assicurato, mediante un idoneo numero di agenti, dal Settore Vigilanza del Comune di Forlì.
3. Gli agenti messi a disposizione dal Settore Vigilanza si atterranno alle istruzioni impartite dal Direttore ai fini dell'esatta applicazione del Regolamento.

TITOLO III

SERVIZI DI MERCATO

Art. 9

Rilevazioni statistiche e prezzi

1. Nel mercato si effettuano rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti.
2. La rilevazione statistica delle quantità delle merci introdotte, è effettuata sulla base dei dati forniti dagli operatori. Tali dati devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè :
 - indicazione della specie merceologica, della quantità e della provenienza.
3. L'accertamento relativo ai prezzi viene effettuato settimanalmente dalla direzione del mercato, mediante il metodo della rilevazione e/o dell'intervista. Il prezzo deve essere riferito alla quantità, specie, varietà e qualità dei prodotti.
4. La rilevazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati, riferiti al prodotto al netto di tara.
5. La direzione del mercato ha la facoltà di utilizzare gli atti e documenti attinenti alle vendite per fini statistici.
6. I dati individuali rilevati, sono soggetti alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati.
7. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

Art. 10

Servizi

1. L'Ente gestore provvede direttamente, o affidandoli in concessione, ai seguenti servizi di mercato se richiesti ed istituiti:
 - a) servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
 - b) servizio di pulizia del mercato;
 - c) servizio di bar e ristoro;
 - d) servizio frigorifero;
 - e) servizio deposito imballaggi;
 - f) servizio di apertura e chiusura cancelli;
 - g) servizio di cassa del mercato;
 - h) servizio di posteggio per veicoli e automezzi;
 - i) servizio di pubblicità;
 - j) ogni altro servizio ausiliario del mercato.
2. Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Ente gestore e il concessionario.
3. I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi ed alla struttura nella loro attività.
4. Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto.

Art. 11

Vigilanza igienico-sanitaria

1. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nonché l'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel mercato, vengono svolti dai competenti organi.
2. L'Ente gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza igienico-sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 12

Strumenti di pesatura e verifica peso

1. Gli strumenti di pesatura utilizzati debbono essere sempre:
 - mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
 - bene in vista ai compratori.
2. All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica peso.
3. La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature.

Art. 13

Servizio di facchinaggio

1. Le operazioni di scarico, carico e trasporto all'interno del mercato sono svolte direttamente dall'Ente gestore, che può darle in concessione.
2. Nell'ambito dei propri posteggi e magazzini, i concessionari possono svolgere le operazioni di scarico e carico personalmente o a mezzo di propri dipendenti, coadiuvanti e familiari.

3. Per ambito del posteggio si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato o delle aree esterne ad esso attinenti.
4. Gli acquirenti possono effettuare il carico delle merci di loro proprietà personalmente o a mezzo di propri familiari coadiuvanti, ovvero servendosi di propri dipendenti.
5. Tutti i concessionari che intendono avvalersi di personale proprio, debbono darne comunicazione alla direzione del mercato entro il 30 settembre, per permettere la determinazione del numero dei facchini necessario all'espletamento del servizio nell'anno seguente.
6. I facchini, per essere ammessi ad esercitare l'attività professionale nel mercato, debbono essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica nonché lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere sempre in possesso del libretto sanitario aggiornato. Debbono inoltre dimostrare di aver provveduto a regolare completamente le posizioni che disciplinano tale attività così come previsto per legge.
7. I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi a seconda della tariffa deliberata dall'Ente gestore, sentita la commissione di mercato.
8. Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e il trasporto e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando richiesta.
9. Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme o altro mezzo di riconoscimento, come prescritto dall'Amministrazione Comunale.
- 10.

TITOLO IV

CORRISPETTIVI ED ORARI

Art. 14

Corrispettivi e tariffe

1. I proventi della gestione debbono essere commisurati alle spese necessarie al funzionamento ed alla promozione del mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.
2. I corrispettivi di concessione dei posteggi e dei magazzini e di ogni altro locale e spazio del mercato, qualunque sia la sua destinazione, sono deliberati dall'Ente gestore sentito il parere della commissione di mercato.
3. Detti corrispettivi, salvo quanto diversamente previsto con appositi atti dell'Ente gestore, comprendono il godimento delle attrezzature, dei parcheggi esterni non riservati, dell'organizzazione dell'intero mercato, nonché delle prestazioni, dell'assistenza e della vigilanza del personale preposto al mercato stesso.
4. Le tariffe dei servizi di mercato, così come quelli dati in concessione, sono adottate con le stesse modalità dei corrispettivi di concessione.
5. Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del mercato, esposte in un luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.
6. Non possono essere imposti o esatti pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti al comma precedente o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
7. Le somme eventualmente pagate in più sono rimborsabili.

Art. 15

Orario e calendario

1. L'orario e il calendario del mercato sono fissati dall'Amministrazione Comunale su proposta del direttore, sentita la commissione di mercato, e vengono affissi all'ingresso del mercato.
2. L'inizio e il termine delle contrattazioni è annunciato con apposita segnalazione.
3. Il direttore del mercato può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni.

TITOLO V

REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' AL MERCATO

Art. 16

Venditori e acquirenti

1. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui all'art. 10 della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1.
2. Il possesso dei requisiti può essere attestato mediante la presentazione di autodichiarazione, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.
3. In ogni caso i produttori assegnatari di posteggi fissi, a carattere annuale o stagionale, debbono allegare autodichiarazione relativa al piano colturale e, limitatamente alle associazioni e alle cooperative dei produttori, l'attestazione della zona territoriale di appartenenza dei soci.

4. L'ammissione al mercato è autorizzata, previo l'accertamento previsto dai precedenti commi, mediante il rilascio, agli operatori e ai loro familiari coadiuvanti ed al personale dipendente, di una tessera di riconoscimento nella quale debbono essere indicate:
 - le generalità del titolare;
 - il titolo di ammissione al mercato;
 - il periodo di validità.
5. Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.
6. Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso all'Ente gestore che, sentita la commissione di mercato, decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.
7. In deroga a quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, il direttore del mercato può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.
8. In apposito orario che verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale all'atto dell'emanazione dell'orario e calendario del mercato, sono ammessi agli acquisti i consumatori. Questi potranno acquistare, presso i commercianti e concessionari di mercato, prodotti confezionati in colli, o sfusi in quantitativi non inferiori a kg. 10.

Art. 17

Responsabilità

1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, l'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di qualsiasi natura, per danni, mancanza

- o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero, per qualunque titolo derivarne agli operatori e ai frequentatori del mercato.
2. Gli operatori, i facchini e i frequentatori del mercato, nonché i concessionari di servizi, sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato, e comunque all'Amministrazione Comunale.
 3. A loro carico il direttore del mercato può adottare le sanzioni di cui al presente Regolamento.

TITOLO VI

LE CONCESSIONI

Art. 18

Concessioni e assegnazioni

1. Alle concessioni e/o assegnazioni possono accedere tutti gli operatori previsti alla lettera a), comma 1, dell'art. 10 della legge regionale 19 gennaio 1998 n. 1.
2. Gli interessati dovranno presentare domanda nei termini e nelle modalità prestabilite dall'Ente gestore.
3. Le concessioni hanno la durata di cinque anni, ed avranno comunque scadenze contemporanee, qualunque sia la loro data di inizio.
4. La nomina dei concessionari per la copertura del numero dei posteggi di vendita prefissati, sarà effettuata attingendo da graduatorie formulate fra tutti i concorrenti, in base a criteri predefiniti dall'Ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato.

5. La graduatoria sarà formulata in base al punteggio attribuito ad ogni concorrente, valutando con criteri uniformi e prestabiliti:
 - a) la capacità imprenditoriale del richiedente;
 - b) l'entità dell'attività svolta, gli impianti di produzione, di lavorazione, di confezione e le attrezzature;
 - c) i mezzi di trasporto, il personale impiegato e il movimento commerciale;
 - d) la gamma dei prodotti trattati.

Può essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo alle ditte concessionarie già operanti nel mercato.

6. Esaurita la graduatoria di cui al comma precedente, le concessioni potranno essere comunque rilasciate fino a copertura dei posteggi di vendita disponibili ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 del presente Regolamento, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e, a parità di data, sulla base dei criteri previsti al comma precedente, subordinatamente alla varietà dei prodotti posti in vendita dal richiedente rispetto alle esigenze di completezza della gamma merceologica trattata in mercato..

Art. 19

Termine delle concessioni

1. Le concessioni cessano:
 - a) alla scadenza del periodo previsto;
 - b) per la rinuncia del concessionario durante il periodo di assegnazione;
 - c) per il fallimento dichiarato a carico del concessionario e/o assegnatario;

d) per scioglimento della società concessionaria e/o assegnataria.

Art. 20

Revoca delle concessioni

1. La concessione dei magazzini e dei posteggi dovrà essere negata o revocata a chi non può esercitare l'attività commerciale ai sensi dell'art. 5 secondo comma del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998.
2. La concessione è revocata inoltre nei seguenti casi:
 - a) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
 - b) inattività completa per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'Ente gestore sentita la commissione di mercato, ad esclusione dei produttori;
 - c) accertata morosità di oltre sessanta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio.
3. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) accertate scorrettezze commerciali;
 - b) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
 - c) inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.
4. La revoca, in tale caso, è dichiarata, sentita la commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile e penale.
- 5.

Art. 21

Assegnazione dei posteggi

1. Il numero dei posteggi di vendita sarà fissato dall'Ente gestore, sentita la commissione di mercato.
2. Al concessionario sarà assegnato il posteggio di vendita, ed eventualmente un magazzino di deposito e di lavorazione, ritenuti più rispondenti alla sua capacità imprenditoriale.
3. Qualora, per accertata necessità di riorganizzazione del mercato a cui non si possa provvedere altrimenti, si richieda la disponibilità di determinati posteggi, l'Ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato, ha la facoltà di revocare l'assegnazione riassegnando contestualmente un altro posteggio compatibilmente con la disponibilità della superficie destinata alle operazioni di vendita. Il provvedimento di revoca deve essere adottato con preavviso di almeno tre mesi.
4. I posteggi destinati ai produttori singoli o associati sono assegnati ed autorizzati dal direttore del mercato, previa determinazione dei criteri, ai richiedenti che dimostrano di appartenere a dette categorie. A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata, privilegiando le forme associate.
5. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, che svolgano attività a carattere annuale o stagionale, dovrà essere riservata una parte adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio totale disponibile.

6. Una ulteriore superficie adeguata dovrà essere riservata a produttori e venditori occasionali, che frequentano saltuariamente il mercato, senza periodi di continuità, non superando le venti giornate mercantili per anno solare..
7. Le assegnazioni sono valide per il periodo rispondente alla durata della concessione e per i produttori soltanto per ciascuno anno solare o parte di esso.
8. Le assegnazioni ai produttori potranno essere rinnovate, di anno in anno, per massimo anni 5 ma non oltre la scadenza delle concessioni..
9. I corrispettivi e modalità di pagamento per l'occupazione dei posteggi indicati dal comma precedente, sono stabiliti dall'Ente gestore, secondo le modalità indicate nell'art. 14.

Art. 22

Carattere delle concessioni

1. La concessione può essere rilasciata a persona fisica, a società di persone o persona giuridica.
2. Qualora la concessione sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, subordinatamente all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e sempreché i destinatari siano in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.
3. La morte del concessionario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nella concessione fino alla scadenza qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

4. In caso diverso gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.
5. Nel caso in cui il decesso comporti lo scioglimento della società, il socio superstite può chiedere all'Amministrazione Comunale di continuare nella concessione fino alla scadenza.
6. Il decesso del concessionario, come di soci delle ditte concessionarie, deve essere comunicato immediatamente all'Amministrazione Comunale.
7. La persona fisica concessionaria, che intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che la concessione sia trasferita alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda all'Amministrazione Comunale, la quale può autorizzare il trasferimento della concessione alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.
8. La costituzione di società, senza la prescritta autorizzazione, determinerà la revoca della concessione ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.
9. I concessionari che intendono apportare variazioni alla ragione sociale dovranno chiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione Comunale.
10. Qualora la concessione sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la voltura dell'intestazione dall'uno all'altro rappresentante, non può esservi soluzione di continuità nella gestione.

11. Nel caso in cui due o più ditte concessionarie intendano unificare le loro attività attraverso la costituzione di società o di altre forme associative, l'Amministrazione Comunale può sempre autorizzare la unificazione e, in relazione alle quantità commercializzate dagli interessati ed alla disponibilità di posteggi, assegnare alla nuova società o associazione due o più posteggi contigui. La nuova concessione comporta la rinuncia delle singole concessioni in atto nonché la nuova assunzione di tutte le responsabilità, gli impegni e la condizione prevista dal presente Regolamento.

TITOLO VII

PUNTO DI VENDITA

Art. 23

Gestione del punto di vendita

1. Il punto di vendita deve essere gestito dal concessionario e/o assegnatario ed è vietata ogni forma di subconcessione ivi compreso l'affitto d'azienda.
2. Con l'autorizzazione del direttore i produttori possono farsi rappresentare dai familiari espressamente designati o da personale dipendente.
3. La sostituzione nella gestione del posteggio e la coadiuvazione non autorizzata, comporta rispettivamente la revoca della concessione ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento o la sospensione prevista dal successivo art. 37 del presente Regolamento.
4. I concessionari, per i rapporti con l'Amministrazione Comunale, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.
5. Ogni concessionario deve indicare chiaramente, sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il nome della ditta e la ragione sociale.

6. Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
7. I rifiuti debbono essere, a cura degli assegnatari, raccolti negli appositi contenitori.
8. I posteggi di vendita debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
9. Durante le ore di chiusura del mercato, è consentito ai concessionari e loro dipendenti rimanere nel mercato per la conduzione della propria attività, nel rispetto delle disposizioni e limiti impartiti dal direttore del mercato.
10. Non è consentito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
11. E' vietato occupare spazi diversi da quelli in concessione o assegnati, salvo deroghe temporanee autorizzate dal Direttore del mercato per particolari e straordinarie esigenze.
12. L'Ente gestore può individuare aree esterne, ai magazzini o posteggi, da destinarsi al carico, scarico ed esposizione delle merci, sentita la commissione di mercato.
13. Gli operatori che ne faranno richiesta non dovranno ingombrare od intralciare luoghi di passaggio e, pertanto, ogni specifica autorizzazione verrà rilasciata dall'Amministrazione Comunale su richiesta dell'interessato, ed avrà carattere temporaneo.

14. Al termine delle vendite i mezzi dovranno essere rimossi e le merci dovranno essere ricollocate all'interno del rispettivo posteggio o magazzino.
15. L'area di cui al comma 12 del presente articolo è revocabile ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. La stessa sarà assoggettata al corrispettivo di cui all'art. 14. Tale area non si configura come aumento di superficie del singolo posteggio, determinata nel provvedimento di concessione.

Art. 24

Riconsegna dei posteggi

1. Cessata o revocata la concessione, il posteggio deve essere riconsegnato entro giorni quindici, successivi alla relativa comunicazione, libero da cose o attrezzature.
2. L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni eventualmente arrecati al posteggio stesso nell'esercizio della concessione.
3. In caso di inottemperanza, si procede allo sgombrò a cura dell'Amministrazione Comunale a spese degli interessati.

Art. 25

Minimi di attività

1. L'Ente gestore, sentita la commissione di mercato, può fissare i criteri per l'individuazione dei minimi di attività annuali per i posteggi e i magazzini assegnati.
2. Qualora si riscontri il mancato raggiungimento del minimo fissato, l'Amministrazione Comunale, sentita la commissione di mercato, può provvedere al trasferimento del concessionario interessato in uno stand di

minori dimensioni e alla contestuale assegnazione dello stand resosi libero ad altro concessionario che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti soggettivi e oggettivi per la migliore utilizzazione dello stesso.

3. Il minimo potrà essere ridotto ed anche non produrre effetto qualora eventi di forza maggiore non predeterminabili abbiano obiettivamente impedito o quanto meno fortemente contenuto l'attività dell'assegnatario.

Art. 26

Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

1. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltreché personalmente, anche a mezzo dei familiari o di persona da essi dipendenti, preventivamente autorizzati dalla direzione di mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori. Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti assegnatari di terreni, effettuano la vendita a mezzo di persone da essi designate purché soci o dipendenti regolarmente assunti.
2. Non è consentito a grossisti e produttori l'acquisto di merci nel mercato per la rivendita nel mercato stesso.
3. I concessionari di posteggio possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce. In questo caso devono attenersi a quanto disposto dall'art. 22 del presente Regolamento e dal 3° e 4° comma dell'art. 10 della L.R. n. 1/98.

Art. 27

Requisiti sanitari del personale addetto al mercato

1. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, debbono essere in possesso del libretto sanitario aggiornato e dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 28

Operazioni di vendita

1. Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione.
2. E' vietato far luogo a contrattazioni lungo le vie di accesso al mercato o nelle adiacenze degli ingressi.

Art. 29

Vendita dei prodotti

1. Il Direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizioni che i prodotti stessi vengano rilavorati per essere adeguati alle norme vigenti.
2. E' proibito di intromettersi comunque nelle contrattazioni altrui.
3. Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, purché la verifica avvenga presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

4. Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli, si applicano le norme comunitarie; per i prodotti non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione vigenti.
5. Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 37 del presente Regolamento.

Art. 30

Merce in vendita

1. La merce esposta nei posteggi deve essere considerata merce in vendita.
2. Ai conferenti è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci non ancora vendute, in qualsiasi momento dell'apertura del mercato.
3. Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartellini portanti l'indicazione del compratore.

Art. 31

Vendite all'asta

1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori.
2. Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria e qualità ed il prezzo base della merce offerta .
3. Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente.

4. Se nessuna offerta sia presentata sul prezzo minimo di asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.
5. L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all'uopo da installarsi nel mercato dall'Amministrazione Comunale.
6. Il corrispettivo spettante all'astatore è stabilito dall'Ente gestore, sentita la commissione di mercato.
7. L'Ente gestore può, con particolare regolamentazione, istituire vendite con il sistema dell'astazione meccanica allo scopo di provvedere alle vendite dei prodotti che pervengono alla direzione da parte di produttori singoli od associati o grossisti, che ne facciano richiesta.

Art. 32

Vendite per conto

1. Per i commissionari e i mandatari che svolgono la loro attività in mercato è previsto un compenso e una provvigione da stabilire fra le parti secondo le norme del Codice Civile .
2. Le parti, d'intesa fra loro, predeterminano anche l'attribuzione delle spese relative alle operazioni di movimentazione e delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione .
3. I commissionari e mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.
4. Nel mercato l'Ente gestore può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui al presente Regolamento.
- 5.

Art. 33

Derrate affidate alla direzione del mercato

1. Il Direttore del mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o di commissionari, nonché della cassa di mercato, alla vendita:
 - a) delle derrate affidate alla direzione per la vendita;
 - b) delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;
 - c) delle derrate che, su indicazione dell'organo sanitario addetto al mercato, esigano di essere sollecitamente utilizzate per evitarne il deterioramento.
2. I commissionari, i mandatari e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla direzione del mercato.
3. I predetti operatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle suddette vendite.
4. L'Amministrazione Comunale e la Direzione del mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso i produttori, mittenti o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Art. 34

Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite

1. Gli operatori del mercato possono chiedere al Direttore, la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi requisiti voluti dalle norme in vigore.
2. Per le merci invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del mercato, il quale, d'intesa con l'organo sanitario e di vigilanza, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire agli effetti sanitari la commerciabilità delle derrate, ne rilascia apposita certificazione.
3. Per le merci non idonee all'alimentazione umana, il Direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle altre disposizioni date dall'organo sanitario.
4. L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al committente per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.
5. Della esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita, come di quelle igienico-sanitarie, è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.

Art. 35

Circolazione dei veicoli

1. L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci sono regolati dal Direttore del mercato con apposito provvedimento.

2. Possono essere imposte tariffe per la sosta riservata degli automezzi, purché le stesse siano previste con le modalità di cui all'art. 14.
3. L'uso dei mezzi per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore del mercato.
4. Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabiliti dal Direttore del mercato, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

Art. 36

Ordine interno

1. E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
 - a) ingombrare i luoghi di posteggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
 - c) sollecitare offerte e curare raccolte o sottoscrizioni quale che ne sia l'Ente beneficiario;
 - d) esercitare qualsiasi commercio, senza autorizzazione;
 - e) introdurre cani;
 - f) accendere fuochi;
 - g) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
 - h) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
 - i) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;

- l) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.
2. Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in mercato sono tenute ad esporre, in appositi spazi predisposti dalla direzione, gli avvisi a carattere sindacale.
3. La pulizia dei locali, strade e spazi interni al mercato, è disciplinata dal Direttore.

TITOLO VIII

SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 37

Provvedimenti disciplinari e amministrativi

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento di mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato o chiusura dei magazzini o posteggi, per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal Direttore del mercato con provvedimento definitivo;
 - b) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi per un periodo fino a tre mesi, disposta dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere vincolante della commissione di mercato, e previa contestazione di addebito all'interessato.
 - c) revoca della concessione dei magazzini e dei posteggi, disposta dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere della commissione di mercato.

2. Ogni violazione del presente Regolamento di mercato e della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1, sarà punita con le sanzioni amministrative previste dagli artt. 106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche e, dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La sanzione amministrativa non esclude l'assunzione degli altri provvedimenti disciplinari, specificamente previsti dal presente articolo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 38

Concessioni dei posteggi e dei servizi

1. Le concessioni dei posteggi e dei servizi in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento di mercato, conservano validità fino alla scadenza precedentemente fissata.

Art. 39

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento di mercato precedente, cessa di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. L'Ente gestore dovrà riadottare gli atti di propria competenza entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.
3. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.